ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 61

51° anno

Edizione in lingua italiana

6 marzo 2008

Comunicazioni e informazioni

Numero d'informazione — Sommario — Pagina

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

2008/C 61/01 Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4839 — AREVA NP/MHI/ATMEA) (1) 1

2008/C 61/02 Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata [Caso COMP/M.4971 — MPC/VIGA-Villacero/MAN/Coutinho & Ferrostaal (JV)] (1) 1

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

2008/C 61/03 Tassi di cambio dell'euro 2

2008/C 61/04 Avviso agli importatori — Importazione nella Comunità di prodotti originari del Montenegro 3

2008/C 61/05 Comunicazione ai tabacchicoltori concernente il trasferimento dell'aiuto al tabacco al Fondo comunitario del tabacco per gli anni 2008 e 2009 4

IT

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato permanente degli Stati EFTA

2008/C 61/06 EMAS — Sistema comunitario di ecogestione e audit — Elenco dei siti registrati in Norvegia ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 5

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

2008/C 61/07 Aiuto di Stato — Francia — Aiuto di Stato C 1/08 (ex N 283/07) — Regime di aiuto al settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (FISIAA) — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità d'applicazione dell'articolo 88 del trattato CE [1] 8

2008/C 61/08 Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5060 — Theodorus I/Theodorus II/EADS Astrium/Euro Heat Pipes) — Caso ammissibile alla procedura semplificata [1] 11

2008/C 61/09 Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5074 — Bosch/Mahle/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata [1] 12

2008/C 61/10 Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4980 — ABF/GBI Business) [1] 13

2008/C 61/11 Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5055 — AXA/Klépierre/Annecy Courier) — Caso ammissibile alla procedura semplificata [1] 14

ALTRI ATTI

Commissione

2008/C 61/12 Pubblicazione di una domanda di registrazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari 15

IT

[1] Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.4839 — AREVA NP/MHI/ATMEA)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 61/01)

Il 29 ottobre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

— sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

— in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4839. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

[Caso COMP/M.4971 — MPC/VIGA-Villacero/MAN/Coutinho & Ferrostaal (JV)]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 61/02)

Il 20 dicembre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

— sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

— in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4971. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro [1]

5 marzo 2008

(2008/C 61/03)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,5196	TRY	lire turche	1,8383
JPY	yen giapponesi	157,65	AUD	dollari australiani	1,6405
DKK	corone danesi	7,4493	CAD	dollari canadesi	1,5084
GBP	sterline inglesi	0,7685	HKD	dollari di Hong Kong	11,8362
SEK	corone svedesi	9,3627	NZD	dollari neozelandesi	1,9076
CHF	franchi svizzeri	1,5807	SGD	dollari di Singapore	2,1129
ISK	corone islandesi	100,99	KRW	won sudcoreani	1 441,11
NOK	corone norvegesi	7,8565	ZAR	rand sudafricani	11,7997
BGN	lev bulgari	1,9558	CNY	renminbi Yuan cinese	10,8015
CZK	corone ceche	25,048	HRK	kuna croata	7,2795
EEK	corone estoni	15,6466	IDR	rupia indonesiana	13 811,64
HUF	fiorini ungheresi	263,01	MYR	ringgit malese	4,8376
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	61,946
LVL	lats lettoni	0,6971	RUB	rublo russo	36,512
PLN	zloty polacchi	3,5291	THB	baht thailandese	48,019
RON	leu rumeni	3,7185	BRL	real brasiliano	2,5452
SKK	corone slovacche	32,369	MXN	peso messicano	16,2688

[1] *Fonte:* tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

AVVISO AGLI IMPORTATORI

Importazione nella Comunità di prodotti originari del Montenegro

(2008/C 61/04)

Con l'avviso agli importatori pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 297 del 7 dicembre 2006, pag. 13, la Commissione ha informato gli operatori che presentano prove documentali dell'origine, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per tutti i prodotti importati dal Montenegro, di adottare tutte le precauzioni necessarie in quanto l'immissione in libera pratica di dette merci può determinare l'insorgere di un'obbligazione doganale. L'avviso è stato pubblicato poiché sussistevano dubbi sul fatto che per i prodotti importati dal Montenegro in regime preferenziale fosse stato effettivamente e correttamente verificato il carattere originario, come previsto dal diritto comunitario.

Dalle principali risultanze della missione di controllo condotta dai servizi della Commissione in Montenegro, risulta che vi sono gli elementi necessari affinché l'amministrazione doganale possa gestire e controllare correttamente il regime preferenziale in occasione dell'esportazione di prodotti verso la Comunità e verso gli altri paesi dei Balcani.

Poiché in Montenegro sono state ristabilite le condizioni per un efficace funzionamento del regime preferenziale, l'avviso agli importatori concernente le importazioni nella Comunità di prodotti originari del Montenegro deve essere ritirato per quanto riguarda tutti i prodotti originari di tale paese.

Il presente avviso sostituisce l'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 297 del 7 dicembre 2006, pag. 13.

Comunicazione ai tabacchicoltori concernente il trasferimento dell'aiuto al tabacco al Fondo comunitario del tabacco per gli anni 2008 e 2009

(2008/C 61/05)

La Commissione desidera attirare l'attenzione dei tabacchicoltori della Comunità sulla proposta di regolamento del Consiglio, adottata dalla Commissione il 4 febbraio 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda il trasferimento dell'aiuto al tabacco al Fondo comunitario del tabacco per gli anni 2008 e 2009 e del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda il finanziamento del Fondo comunitario del tabacco.

Tale proposta, attualmente all'esame del Consiglio e del Parlamento per adozione, prevede che un importo pari al 5 % dell'aiuto al tabacco concesso per gli anni civili 2008 e 2009 sia trasferito al Fondo comunitario del tabacco allo scopo di finanziare azioni di informazione destinate a sensibilizzare il pubblico sugli effetti nocivi del consumo di tabacco.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA

EMAS

Sistema comunitario di ecogestione e audit

Elenco dei siti registrati in Norvegia ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio

(2008/C 61/06)

Numero di registro	Nome e indirizzo della società	Tel. Fax E-mail	Persona di contatto	Settore industriale
NO-000005	Kraft Foods Norge AS avd Disenå N-2114 Disenå	(47) 62 96 82 00 (47) 62 96 82 85 hbreisjoeberg@krafteurope.com	Hanne Kari Breisjøberg	15.31
NO-000015	Rescon Mapei AS Vallsetveien 6 N-2120 Sagstua	(47) 62 97 20 00 (47) 62 97 20 99 alan.ulstad@resconmapei.no	Alan K. Ulstad	24.66
NO-000016	Håg AS Sundveien N-7460 Røros	(47) 72 40 72 00 (47) 72 40 72 72 mbf@hag.no	Mai Britt Fjerdingen	36.11
NO-000017	Gyproc AS Habornv 59 N-1631 Gamle Fredrikstad	(47) 69 35 75 00 (47) 69 35 75 01 gyprocno@gyproc.com	Jon Gjerløw	26.62
NO-000034	Savo AS Fyrstikkbakken 7 N-0667 Oslo	(47) 22 91 67 00 (47) 22 63 12 09 bm@savo.no	Birgit Madsen	36.11
NO-000044	Hydro Aluminium Profiler AS, Magnor Gaustadveien N-2240 Magnor	(47) 62 83 34 15 (47) 62 83 33 00 oyvind.aasen@hydro.com	Øyvind Aasen	27.422
NO-000059	Ørsta Gruppen AS N-6151 Ørsta	(47) 70 04 70 00 (47) 70 04 70 04 firmapost@orstastaal.no	Rolf O. Hjelle	28.1
NO-000063	Pyrox AS N-5685 Uggdal	(47) 53 43 04 00 (47) 53 43 04 04	Eirik Helgesen	29.2
NO-000071	Forestia AS Avd Kvam N-2650 Kvam	(47) 62 42 82 00 (47) 61 29 25 30 kvam@forestia.com	Harvey Rønningen	20.200

Numero di registro	Nome e indirizzo della società	Tel. Fax E-mail	Persona di contatto	Settore industriale
NO-000083	Total E & P Norge AS Finnestadveien 44 N-4029 Stavanger	(47) 51 50 39 18 (47) 51 50 31 40 firmapost@ep.total.no	Ulf Einar Moltu	11.100
NO-000085	Kährs Brumunddal AS Nygata 4 N-2380 Brumunddal	(47) 62 36 23 00 (47) 62 36 23 01 knut.midtbruket@kahrs.com	Knut Midtbruket	20.200
NO-000086	Grøset Trykk AS Grøset Herregård N-2260 Kirkenær	(47) 62 94 65 00 (47) 62 99 65 01 mari.b@groset.no	Mari L Breen	22.22
NO-000090	AS Oppland Metall Mattisrudsvingen 2 N-2827 Hunndalen	(47) 951 30 186 (47) 61 17 04 71 firmapost@opplandmetall.no	Knut Sørlie	37.00, 60.2
NO-000092	Forestia AS Braskereidfoss N-2435 Braskereidfoss	(47) 62 42 82 00 (47) 62 42 82 78 braskeriedfoss@forestia.com	Per Olav Løken	20.200
NO-000095	Grip Senter Storgata 23 C N-0184 Oslo	(47) 22 97 98 00 (47) 22 42 75 10 eva-britt.isager@grip.no	Eva Britt Isager	74.2
NO-000096	Gjøvik Land og Toten Interkommunale Avfallsselskap DA Dalborgmarka 100 N-2827 Hunndalen	(47) 61 14 55 80 (47) 61 13 22 45 post@glt-avfall.no	Bjørn E. Berg	90
NO-000097	Hydro Polymers AS Rafnes N-3966 Stathelle	(47) 35 00 60 42 (47) 35 00 62 98 harald.meloy@hydro.com	Harald Meløy	24.140
NO-000098	Norsk Metallfragmentering AS Mattisrudsvingen 2 N-2827 Hunndalen	(47) 951 30 186 (47) 61 17 04 71 firmapost@opplandmetall.no	Knut Sørlien	37.1
NO-000099	Elektrogjenvinning Møre AS N-6170 Vartdal	(47) 70 04 04 60 (47) 70 06 71 18 elektrogj.more@adsl.no	Hans Andreas Bakke	37.1
NO-000100	Elektrogjenvinning Norge AS Mattisrudsvingen 2 N-2827 Hunndalen	(47) 61 18 76 90 (47) 61 18 76 98 firmapost@elektrogjenvinning.no	Hans Andreas Bakke	37.1
NO-000101	Elektrogjenvinning Nord-Norge AS Skaudalsveien 6 N-9409 Harstad	(47) 952 08 199 (47) 77 03 13 71 jon.skog@hrs.no	Jon Skog	37.1
NO-000102	Elektrogjenvinning Romsdal AS Årøsætherveien 53 N-6422 Molde	(47) 415 24 038 (47) 61 17 04 71 ev-roms@online.no	Hans Andreas Bakke	37.1
NO-000103	Raufoss Metall AS Raufoss industripark, Bygning 365 N-2831 Raufoss	(47) 951 30 186 (47) 61 17 04 71 anders-frisinger@raufoss.com	Knut Sørlie	27.5

Numero di registro	Nome e indirizzo della società	Tel. Fax E-mail	Persona di contatto	Settore industriale
NO-000104	Toten Metall AS Blili N-2854 Eina	(47) 951 30 186 (47) 61 17 04 71 post@totenmetall.no	Knut Sørlie	37.1
NO-000105	Oppland Metall Transport AS Mattisrudsvingen 2 N-2827 Hunndalen	(47) 951 30 186 (47) 61 17 04 71 tord.linnerud@opplandmetall.no	Knut Sørlie	60.24
NO-000106	Norsk Industriolje AS Østerdalsgt 1 J N-0602 Oslo	(47) 22 66 04 00 (47) 22 66 04 01 jostein.urnes@relekta.no	Jostein Urnes	51.510
NO-000107	Relekta Import AS Østerdalsgt 1 J N-0602 Oslo	(47) 22 66 04 00 (47) 22 66 04 01 jostein.urnes@relekta.no	Jostein Urnes	51.820

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE

AIUTO DI STATO — FRANCIA

Aiuto di Stato C 1/08 (ex N 283/07) — Regime di aiuto al settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (FISIAA)

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità d'applicazione dell'articolo 88 del trattato CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 61/07)

Con lettera del 14 gennaio 2008, riportata nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato alla Francia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Pesca e degli affari marittimi
Direzione D — Controllo e applicazione del diritto
Rue de la Loi, 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 19 42

Dette osservazioni saranno comunicate alla Francia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI

Il 24 aprile 2007 le autorità francesi hanno notificato alla Commissione la loro intenzione di istituire un regime di aiuti mirante a concedere sovvenzioni alle aziende attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, alle stesse condizioni previste per le imprese del settore dell'agricoltura in base al regime di aiuti N 553/03 approvato dalla Commissione il 27 luglio 2004.

Scopo di questo regime è la concessione di aiuti alle imprese diverse dalle PMI che potranno così beneficiare, grazie a contributi nazionali, degli stessi aiuti accordati alle piccole e medie imprese nel quadro del regolamento (CE) n. 1198/2006 relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP). Gli aiuti sono finanziati dal *Fonds d'Intervention Stratégique des Industries Agro-Alimentaires* (FISIAA).

L'esame di questo regime di aiuti alla luce degli Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura rinvia ai criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 relativo al FEP. Tuttavia le misure previste dal FEP nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura concernono soltanto le PMI, mentre il regime di aiuti in questione interessa specificamente le imprese diverse dalle PMI.

Pertanto, la Commissione nutre alcuni dubbi circa la compatibilità delle misure di aiuto con il mercato comune.

TESTO DELLA LETTERA

«La Commission a l'honneur d'informer le gouvernement de la France qu'après avoir examiné les informations fournies par ses autorités sur la mesure citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue par l'article 88, paragraphe 2, du traité CE et par l'article 6 du règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de cet article ([1]).

1. **Procédure**

(1) Le 24 avril 2007, les autorités françaises ont notifié à la Commission leur intention de mettre en place un régime d'aides visant à subventionner des entreprises du secteur de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture. Dans le cadre de l'examen préliminaire prévu à l'article 4 du règlement (CE) nº 659/1999, une demande de renseignements complémentaires a été adressée à la France le 7 juin 2007, afin notamment d'obtenir des précisions sur les bénéficiaires de l'aide et la base juridique de ce régime. Les autorités françaises ont répondu le 11 juillet 2007. La Commission leur a adressé une nouvelle demande de renseignements complémentaires le 11 septembre 2007, à laquelle la France a répondu le 26 octobre 2007. La Commission, ayant constaté, au vu des éléments en sa possession, que le régime d'aide notifié suscitait des doutes sur sa compatibilité avec le marché commun, a décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen.

2. **Description**

(2) Selon les informations contenues dans la notification, le régime d'aide dont il est question vise à subventionner, par des fonds publics uniquement nationaux, des entreprises actives dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture.

Son objectif est d'accorder des aides aux entreprises autres que petites et moyennes, afin de faire bénéficier ces entreprises des mêmes aides que celles dont les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier dans le cadre du règlement (CE) nº 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds Européen pour la Pêche (FEP) ([2]).

(3) Les aides seraient financées par un Fonds d'Intervention Stratégique des Industries Agro-Alimentaires (FISIAA). Ce fonds, créé par les autorités françaises, consiste en une inscription budgétaire au budget de l'État, dont la gestion relève du ministère de l'agriculture et de la pêche. L'ensemble des entreprises actives dans le domaine de l'agriculture et de la pêche, et non pas seulement celles actives dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture, peuvent bénéficier de subventions octroyées par ce fonds. Il est prévu qu'en 2007, les aides soient réservées aux seules entreprises de plus de 750 salariés ou de plus de 200 Mio EUR de chiffre d'affaires. D'après les explications fournies par la France, il paraît vraisemblable que cette priorité serait maintenue pour les aides accordées après 2007.

(4) La notification est accompagnée d'un appel à projets lancé le 2 mars 2007, en vue de sélectionner les projets correspondants aux objectifs du Fonds d'intervention stratégique des industries agroalimentaires (FISIAA). Cet appel à projets ne concerne que les entreprises actives dans le secteur de l'agriculture, et le cahier des charges n'est donné qu'"à titre d'exemple" des conditions dans lesquelles seraient octroyées les aides aux entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

(5) Selon les autorités françaises, le FISIAA est actuellement défini par son cadre d'intervention, c'est-à-dire le régime d'aide applicable aux entreprises actives dans le secteur agricole enregistré sous le numéro N 553/03 et approuvé par décision de la Commission européenne du 28 juillet 2004. La notification du présent régime d'aide a ainsi pour objet d'élargir ce cadre d'intervention aux entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

(6) Le budget indiqué pour ce fonds est de 13 Mio EUR pour l'année 2007 pour l'ensemble des secteurs bénéficiaires (agriculture d'une part et pêche et aquaculture d'autre part). Dans la mesure où il est ouvert à l'ensemble des entreprises actives dans ces deux secteurs, il n'est pas possible à ce stade, selon les autorités françaises, de prévoir quelle est la part de ce montant qui reviendrait effectivement à des entreprises du secteur de la pêche et de l'aquaculture.

(7) S'agissant des dépenses pouvant être couvertes par la subvention, l'appel à projets précise que le fonds a pour objectif de soutenir des projets d'entreprises pouvant intégrer des investissements matériels et immatériels, et présentant "un caractère fortement structurant", et/ou "un positionnement commercial renforcé", et/ou "un caractère innovant". Sont potentiellement éligibles l'ensemble des investissements concourant à la mise en œuvre du processus de stockage, de conditionnement, de transformation et/ou de commercialisation. En particulier ces investissements peuvent consister en dépenses d'acquisition de matériel neuf, ou d'acquisition et aménagement de biens immeubles liés au projet, en dépenses de personnes dédiés au projet, ou encore en prestations immatérielles telles que brevets, études, conseil, etc. L'intensité de l'aide du FISIAA n'excédera pas 15 % des dépenses éligibles pour les investissements matériels et 100 000 EUR pour les investissements immatériels.

3. **Appréciation**

(8) Selon l'article 87, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun dans la mesure où elles affectent les échanges entre États-Membres, les aides accordées par l'État ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(9) Ces aides, consistant en subventions financées par le budget national (voir point 3), constituent bien des aides accordées par l'État.

([1]) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
([2]) JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

(10) L'octroi de ces subventions étant décidé au niveau national, après sélection par les services du ministère de l'agriculture des projets soumis dans le cadre d'un appel à projets, l'aide est imputable à l'État.

(11) Les mesures notifiées sont susceptibles d'affecter les échanges entre États Membres dans la mesure où elles favorisent la production nationale de produits transformés issus de la pêche au détriment de la production des autres États Membres.

(12) Par conséquent, ces aides constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

(13) Etant donné qu'il s'agit d'aides au secteur de la pêche et de l'aquaculture, ces aides doivent être analysées à la lumière des lignes directrices pour l'examen des aides d'État destinées au secteur de la pêche et de l'aquaculture ([3]).

(14) Ces lignes directrices renvoient, dans leur paragraphe 3.10, aux critères fixés par le règlement (CE) n° 1595/2004 de la Commission du 8 septembre 2004 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche ([4]), qui renvoie lui-même aux critères fixés par le règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des aides structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche ([5]).

(15) Le règlement (CE) n° 1595/2004 n'est plus d'application puisqu'il a expiré le 31 décembre 2006. Toutefois, en l'absence d'un nouveau règlement d'exemption et en l'absence d'autres dispositions des lignes directrices applicables au cas présent, la Commission considère qu'elle peut continuer à se référer aux critères définis par le règlement (CE) n° 2792/1999.

(16) Cependant, ce règlement a été abrogé, et remplacé par le règlement (CE) n° 1198/2006, qui dispose, en son article 104, paragraphe 2, que "les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites à ce règlement". Par conséquent, c'est à la lumière du règlement (CE) n° 1198/2006 que la compatibilité avec le marché commun du présent régime d'aide doit être examinée.

(17) La Commission observe que les mesures prévues par le FEP dans le domaine de la transformation et de la commercialisation ne visent que les PME. Par conséquent la Commission considère que ce régime d'aide, qui ne s'adresse qu'aux entreprises autres que les PME, ne répond pas aux critères du FEP.

(18) Les autorités françaises ne contestent pas cette analyse puisqu'elles indiquent que "*l'appel à projets n° 2 s'adresserait aux grandes entreprises du secteur de la transformation et de la commercialisation des produits de la mer, c'est-à-dire aux entreprises de plus de 750 salariés et de plus de 200 Mio EUR de chiffre d'affaires, ces entreprises étant exclues du FEP, comme c'est le cas pour les entreprises de transformation des produits agricoles. (…) Les autorités françaises sont bien conscientes que la lecture des lignes directrices pêche et aquaculture de 2004 associée à celle de l'article 104 du Règlement (CE) n° 1198/2006 relatif au fonds européen pour la pêche amène la Commission à indiquer que les grandes entreprises ne peuvent bénéficier d'aides publiques*".

(19) Cela étant, la France justifie le présent régime d'aide par le souci d'harmoniser la situation des entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture au regard de l'octroi d'aides publiques avec la situation des entreprises actives dans le secteur agricole, pour lesquelles un régime d'aide similaire a été approuvé en 2004. Cependant, le fait qu'existe un régime d'aide de même nature qui est approuvé pour un autre secteur d'activité est en soi insuffisant pour conclure à la compatibilité d'un régime d'aides s'adressant au secteur de la pêche et de l'aquaculture pour lequel la Commission a adopté des lignes directrices spécifiques, adaptées aux particularités du secteur. Il doit donc être examiné au regard des règles applicables au secteur de la pêche et de l'aquaculture, et non par simple analogie avec un régime existant dans un autre secteur d'activité. Par conséquent, cet argument ne peut pas à ce stade être retenu.

4. **Conclusion**

(20) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère qu'il existe, à ce stade de l'évaluation préliminaire telle qu'elle est prévue à l'article 6 du règlement (CE) n° 659/1999, des doutes sur la compatibilité de cette mesure d'aide avec le marché commun.

(21) C'est pourquoi la Commission, agissant dans le cadre de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du Traité CE, demande à la France de lui présenter ses observations et de lui fournir tous les renseignements nécessaires pour apprécier l'aide en cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente lettre.

(22) Par la présente, la Commission avise la France qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au *Journal Officiel des Communautés européennes*. Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une communication dans le supplément EEE du Journal Officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations à compter d'un mois à compter de la date de cette publication.»

([3]) JO C 229 du 14.9.2004.
([4]) JO L 291 du 14.9.2004, p. 3.
([5]) JO L 337 du 30.12.1999, p. 10.

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5060 — Theodorus I/Theodorus II/EADS Astrium/Euro Heat Pipes)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 61/08)

1. In data 27 febbraio 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ([1]). Con tale operazione l'impresa EADS Astrium SAS («EADS Astrium», Francia), appartenente al gruppo EADS («EADS», Francia e Germania) e le imprese Theodorus SCA («Theodorus I», Belgio) e Theodorus II SA («Theodorus II», Belgio), controllate entrambe dall'Université Libre de Bruxelles («ULB», Belgio) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo in comune di Euro Heat Pipes («EHP», Belgio) mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— per Theodorus I e Theodorus II: fondi di investimento controllati da ULB,

— per ULB: università francofona di Bruxelles che gestisce parchi scientifici e un ospedale accademico,

— per EADS: settore aeronautico civile e militare, elicotteri civili e militari, veicoli spaziali e sistemi elettronici di difesa, nonché, tramite EADS Astrium, progettazione, sviluppo e fornitura di sistemi spaziali,

— per EHP: progettazione, sviluppo, produzione e collaudo di sistemi di controllo termico per veicoli spaziali e satelliti.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ([2]), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5060 — Theodorus I/Theodorus II/EADS Astrium/Euro Heat Pipes, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

([1]) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
([2]) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5074 — Bosch/Mahle/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 61/09)

1. In data 21 febbraio 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ([1]). Con tale operazione le imprese Robert Bosch GmbH («Bosch», Germania) e Mahle GmbH («Mahle», Germania) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo in comune dell'impresa Bosch Mahle Turbo Systems GmbH & Co. KG («JV», Germania) mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— per Bosch: società attiva a livello mondiale nei settori della tecnologia automobilistica e industriale, dei beni di consumo e delle tecnologie costruttive,

— per Mahle: società attiva a livello mondiale che sviluppa, produce e fornisce componenti per l'industria automobilistica,

— per JV: ricerca e sviluppo, produzione e fornitura di turbocompressori a gas di scarico.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ([2]), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5074 — Bosch/Mahle/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

([1]) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
([2]) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.4980 — ABF/GBI Business)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 61/10)

1. In data 22 febbraio 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ([1]). Con tale operazione l'impresa Associated British Foods plc («ABF», Regno Unito) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo di una serie di affiliate e di attivi dell'impresa GBI Holding BV, alcuni attivi e partecipazioni delle imprese GB Ingredients BV e DSM Bakery Ingredients BV (congiuntamente «GBI Business», Paesi Bassi) mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— per ABF: gruppo aziendale che svolge attività all'ingrosso e al dettaglio nei settori dei prodotti alimentari, ingredienti, zucchero e agricoltura, inclusi prodotti del lievito,

— per GBI Business: produzione e vendita di vari tipi di lievito (inclusi il lievito fresco e il lievito secco per panettieri artigiani, industriali e privati).

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4980 — ABF/GBI Business, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

([1]) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5055 — AXA/Klépierre/Annecy Courier)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 61/11)

1. In data 27 febbraio 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ([1]). Con tale operazione l'impresa SCI Vendôme Commerces («Vendôme Commerces», Francia) appartenente al gruppo AXA («AXA», Francia) e l'impresa Klépierre S.A. («Klépierre», Francia) controllata dal gruppo BNP Paribas («BNPP», Francia) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo in comune del centro commerciale Annecy Courier sito nell'agglomerato di Annecy in Francia («Annecy Courier») mediante acquisto di attivi.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— per AXA: assicurazioni e relativi servizi finanziari, nonché gestione immobiliare in Europa e nel resto del mondo,

— per BNPP: investment banking, servizi bancari al consumo, settore bancario privato e gestione di attivi, in particolare di centri commerciali in Europa tramite la consociata Klépierre,

— per Annecy Courier: centro commerciale sito nell'agglomerato di Annecy in Francia.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ([2]), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5055 — AXA/Klépierre/Annecy Courier, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

([1]) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
([2]) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.

ALTRI ATTI

COMMISSIONE

Pubblicazione di una domanda di registrazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari

(2008/C 61/12)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio ([1]). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«GOUDA HOLLAND»

N. CE: NL/PGI/005/0328/27.11.2003

DOP ( ) IGP (X)

La presente scheda riepilogativa contiene gli elementi principali del disciplinare ed è stata redatta a scopo informativo.

1. **Servizio competente dello Stato membro:**

Nome:	Hoofdproductschap Akkerbouw
Indirizzo:	Postbus 29739 2502 LS 's-Gravenhage Nederland
Tel.	(31-70) 370 87 08
Fax	(31-70) 370 84 44
E-mail:	plw@hpa.agro.nl

2. **Associazione:**

Nome:	Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)
Indirizzo:	Postbus 165 2700 AD Zoetermeer Nederland
Tel.	(31-79) 343 03 00
Fax	(31-79) 343 03 20
E-mail:	info@nzo.nl
Composizione:	Produttori/trasformatori (X) altri ( )

3. **Tipo di prodotto:**

Categoria 1.3 — Formaggio

([1]) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

4. **Disciplinare:**

[riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]

4.1. *Nome:* «Gouda Holland»

4.2. *Descrizione:* Il «Gouda Holland» è un formaggio grasso (48+), a stagionatura naturale, di tipo semiduro, che viene prodotto nei Paesi Bassi con latte vaccino proveniente da bestiame di allevatori olandesi e sottoposto a stagionatura, fino a divenire un prodotto pronto per il consumo, in appositi locali situati nei Paesi Bassi.

Composizione

Per la preparazione del «Gouda Holland» si utilizzano una o più delle seguenti materie prime:

— latte, panna, latte totalmente o parzialmente scremato (unicamente latte vaccino) proveniente da aziende zootecniche dei Paesi Bassi.

Caratteristiche specifiche

Il formaggio ha una forma cilindrica piatta oppure di parallelepipedo o di un pane con un peso che varia da 2,5 a 20 kg. Per forma cilindrica piatta si intende una forma il cui lato bombato si congiunge alle superfici piatte superiore e inferiore senza soluzione di continuità e la cui altezza misura da un quarto ad un terzo del diametro.

Il tenore di grasso nella sostanza secca è pari ad almeno il 48,0 % e non supera comunque il 52,0 %. Il tenore di umidità raggiunge al massimo il 42,5 % il 12º giorno dopo il primo giorno di lavorazione, mentre il tenore di sale nella sostanza secca non deve essere superiore al 4,0 %. Di seguito sono riportate le altre caratteristiche specifiche:

— Sapore: aromatico, gradevole e da delicato a piccante, a seconda della stagionatura. Può essere aggiunto cumino.

— Sezione: dopo il taglio del formaggio è visibile la formazione di occhi, sebbene non ripartiti in modo uniforme. Il colore della pasta va dall'avorio al giallo.

— Crosta: la crosta del formaggio è compatta, liscia, asciutta, pulita e priva di formazione di muffa. Si forma dall'essiccazione durante la stagionatura.

— Consistenza: la pasta è morbida e malleabile a 4 settimane dopo il primo giorno di lavorazione. Con il procedere della stagionatura del formaggio, la consistenza aumenta e la struttura si accorcia. La pasta si taglia senza difficoltà.

— Durata di maturazione: almeno 28 giorni. Il «Gouda Holland» è un formaggio a stagionatura naturale. Non è ammessa la stagionatura nella carta d'alluminio.

— Temperatura di stagionatura: minimo 12 °C.

— Età: il periodo che deve trascorrere affinché il prodotto sia pronto per essere consumato varia da un minimo di 28 giorni a partire dal giorno di produzione a più di un anno.

Requisiti particolari di qualità

— Il latte, la panna o il latte parzialmente scremato consegnati al produttore di formaggi non devono essere stati sottoposti ad alcun trattamento termico pastorizzante; è invece ammesso il trattamento termico non pastorizzante.

— La panna e il latte totalmente o parzialmente scremato devono essere sottoposti, subito prima della preparazione del «Gouda Holland», ad un trattamento termico pastorizzante per soddisfare i seguenti requisiti:

  — l'attività della fosfatasi non deve essere manifesta, a meno che non sia evidente l'attività della perossidasi,

  — il grado di acidità nel caso della panna, calcolato sul prodotto senza grasso, non deve superare 20 mmol NaOH per litro, a meno che il tenore di lattati raggiunga al massimo 200 mg per 100 g di sostanza senza grasso,

  — non devono essere presenti microrganismi di tipo coli in 0,1 ml.

— Tutte le materie prime devono essere pastorizzate immediatamente prima della trasformazione nel «Gouda Holland», in modo tale che il tenore delle sieroproteine non denaturate non si discosti o si discosti solo in minima percentuale da quello della materia prima non pastorizzata di pari natura e qualità. Nella fase di preparazione del «Gouda Holland» si possono aggiungere solo colture non geneticamente modificate di microrganismi produttori di acido lattico e aromatizzanti. Tali colture consistono in batteri mesofili del caglio adatti al «Gouda Holland»: varianti di *Lactococcus* e *Leuconostoc* del tipo L o LD, eventualmente in combinazione con tipi termofili di *Lactobacillus* e/o *Lactococcus*. I cagli a disposizione del produttore sono oggetto di protezione. Il loro impiego è obbligatorio per la preparazione di «Gouda Holland».

— Presame: Per la preparazione di «Gouda Holland» si fa uso esclusivamente di presame di abomaso di vitello. Soltanto in casi eccezionali, ad esempio qualora si manifesti un'epizoozia, può essere necessario ricorrere ad altri tipi di presame: il presame utilizzato dovrà allora soddisfare i requisiti fissati dal decreto sui prodotti caseari (*Warenwetbesluit Zuivel*).

— Il tenore in nitrito del «Gouda Holland» non deve superare 2 mg per kg di formaggio, calcolato come ione di nitrito.

4.3. *Zona geografica:* Il territorio geografico cui fa riferimento la domanda è costituito dai Paesi Bassi, ovvero la parte europea del Regno dei Paesi Bassi.

4.4. *Prova d'origine:* Su ogni forma di «Gouda Holland», prima della pressatura della cagliata, viene apposto un marchio di caseina (cfr. la figura). Su quest'ultimo è riportato, oltre alla denominazione «Gouda Holland» un codice formato da cifre e lettere (in ordine ascendente alfabetico e numerico) e unico per ciascun formaggio.

Presso l'istituto olandese di controllo della produzione casearia, il COKZ, è conservato un registro di tali numeri unici in cui sono riportati tutti i dati inerenti ai controlli (compresi luogo e data). Il consumatore può riconoscere facilmente detta indicazione. La verifica può essere effettuata da un organismo di controllo attraverso il marchio di caseina e il registro del COKZ.

4.5. *Metodo di ottenimento:* Il formaggio «Gouda Holland» viene prodotto con latte ottenuto in aziende zootecniche situate nei Paesi Bassi. Il latte viene raffreddato nell'azienda fino a raggiungere una temperatura di non oltre 6 °C e conservato, sempre nell'azienda, in una cisterna frigorifera. Entro le 72 ore successive esso viene trasferito al caseificio. Dopo la consegna al caseificio il latte viene lavorato direttamente oppure sottoposto a termizzazione (trattamento termico leggero, non pastorizzante), conservato freddo per un breve periodo e poi lavorato fino a divenire latte cremoso.

Il tenore di grasso del latte viene standardizzato in modo tale che nel prodotto finale il rapporto grasso/proteine dia un tenore di grasso compreso tra il 48 e il 52 % rispetto alla sostanza secca. Il latte cremoso viene pastorizzato ad una temperatura di almeno 72 °C per 15 secondi. Per la cagliatura del latte cremoso si utilizza presame di abomaso di vitello ad una temperatura di ± 30 °C. La separazione e coagulazione delle proteine del latte che ne derivano sono tipiche del «Gouda Holland».

La cagliata formatasi attraverso la coagulazione viene separata dal siero, lavorata e lavata in modo che il tenore di umidità e il pH raggiungano i valori desiderati. La cagliata viene pressata in fusti e poi sagomata a seconda della forma e del peso desiderati. Il «formaggio» che ne risulta viene immerso in salamoia. Il «Gouda Holland» viene stagionato esclusivamente secondo procedimenti naturali: ciò significa che la stagionatura viene effettuata all'aria, voltando e controllando periodicamente il formaggio. Durante la stagionatura si sviluppa una crosta secca. Il tempo e la temperatura sono fattori importanti affinché i processi enzimatici e di invecchiamento possano conferire al formaggio quella qualità fisica ed organolettica che caratterizza così marcatamente il «Gouda Holland».

La stagionatura del «Gouda Holland» può durare più di un anno, a seconda del sapore che si desidera ottenere.

Il taglio e il confezionamento del «Gouda Holland» possono avere luogo sia in loco, ossia nei Paesi Bassi, che al di fuori del paese, a condizione che chi procede all'imballaggio utilizzi un sistema di controllo amministrativo adeguato, in grado di garantire la rintracciabilità del prodotto in base alla combinazione unica di cifre e lettere che figura sul marchio di controllo del «Gouda Holland» tagliato e di informare il consumatore in merito all'origine.

4.6. *Legame con l'ambiente geografico:* La componente geografica della denominazione del prodotto è l'«Olanda». Come universalmente noto, il termine «Olanda» costituisce un equivalente della denominazione più ufficiale di «Paesi Bassi». All'epoca della Repubblica dei Paesi Bassi Uniti (dal XVII al XIX secolo) l'Holland (Olanda) era la più influente delle sette province. Da allora tale denominazione è passata gradualmente ad indicare l'intero territorio dei Paesi Bassi. In numerosi Stati i Paesi Bassi sono conosciuti meglio o addirittura solo con il nome di «Holland» («Olanda», e così via).

A rendere il latte estremamente idoneo alla fabbricazione di un formaggio gustoso e di qualità sono in larga misura fattori quali la posizione dei Paesi Bassi (prevalentemente sotto il livello del mare), il clima (clima marittimo) e la composizione dei terreni da pascolo (prevalentemente argillosi e sabbiosi). A garantire la qualità del latte è l'applicazione dei sistemi di garanzia della qualità alle imprese zootecniche, unita ad un sistema intensivo di valutazione della qualità (ogni consegna di latte viene ispezionata e valutata sulla base di diversi parametri qualitativi). Vi è inoltre una catena del freddo ininterrotta preliminarmente alla lavorazione del latte: questo viene collocato in deposito frigo (max. 6 °C) nell'azienda e trasportato sino al caseificio in cisterne termicamente isolate. Un altro elemento che contribuisce alla salvaguardia della qualità è rappresentato dalle distanze di trasporto relativamente brevi.

Sviluppo storico

Il «Gouda Holland» è un rappresentante della cultura casearia olandese sviluppatasi nel Medio Evo e che già nel XVII secolo (il Secolo d'oro) aveva raggiunto la piena maturità.

Il formaggio commercializzato a Gouda ha ottenuto fin dal XVII secolo l'indicazione di formaggio «Gouda». Successivamente l'indicazione «Gouda» è stata associata a tutti i formaggi grassi di forma cilindrica piatta prodotti in Olanda.

Partendo dalla produzione nelle fattorie e passando per i caseifici locali, il «Gouda Holland» è divenuto un prodotto nazionale che gode di reputazione a livello mondiale e costituisce un elemento importante e stabile nella valorizzazione del latte di fattoria. Ai primi del ventesimo secolo sono state introdotte norme di legge a livello nazionale per il formaggio di Gouda e la denominazione «Gouda Holland» è stata fissata nella «decisione sulla qualità agricola per i prodotti caseari» (*Landbouwkwaliteitsbeschikking kaasproducten*).

L'immagine del «Gouda Holland» presso il consumatore europeo

Da un sondaggio su larga scala realizzato in sei paesi europei è emerso che il consumatore europeo considera i Paesi Bassi come il principale paese produttore di «Gouda» ed «Edam», e che inoltre la reputazione e il prestigio di questi due formaggi risultano associati con i Paesi Bassi. Il «Gouda» (e l'«Edam») simboleggiano il patrimonio culturale olandese. Per il consumatore europeo, le varietà di formaggio come il «Gouda» (e l'«Edam») sono marche. Dall'indagine di mercato (campione rappresentativo di 1 250 intervistati per Stato membro, con un'affidabilità del 97,5 %) realizzata nei sei Stati membri in cui risulta più elevato il consumo di «Gouda» (ed «Edam») risulta che:

— esiste una forte associazione fra il «Gouda», da una parte, e i Paesi Bassi, dall'altra,

— il «Gouda Holland» è più richiesto dal «Gouda» prodotto all'esterno dei Paesi Bassi,

— quasi la metà dei consumatori negli Stati membri in cui si è svolta l'indagine pensa che tutto il «Gouda» sia prodotto nei Paesi Bassi (idea potenzialmente fuorviante per il consumatore europeo, visto che così non è),

— il «Gouda Holland» ottiene punteggi significativamente più elevati alle voci «eccellente qualità», «preparazione tradizionale» e «il prodotto originale».

«Gouda» (ed «Edam») sono sinonimi di prodotti olandesi di qualità. L'industria e il governo dei Paesi Bassi hanno, per secoli, messo in atto ogni sorta di misure e di leggi al fine di mantenere ad un livello molto alto la qualità del «Gouda» (e dell'«Edam»). L'industria casearia olandese ha inoltre effettuato considerevoli investimenti per venire incontro a questi elevati requisiti qualitativi e per aprirsi, coltivarsi e conservarsi i mercati. Dal 1950 sono stati investiti oltre 1,4 Mrd NLG (635 Mio EUR) in attività pubblicitarie, di informazione e di promozione in Europa (senza contare gli investimenti effettuati nei Paesi Bassi).

4.7. *Struttura di controllo:*

Nome: Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ)

Indirizzo: Kastanjelaan 7
3833 AN Leusden
Nederland

Tel. (31-33) 496 56 96

Fax (31-33) 496 56 66

E-mail: productcontrole@cokz.nl

4.8. *Etichettatura:* «Gouda Holland», indicazione geografica protetta dall'Unione europea — IGP).

Tale indicazione comparirà su tutti i formaggi in modo preminente, sotto forma di un'etichetta di carta applicata sulla parte piatta del formaggio e/o su una striscia apposta attorno al formaggio stesso. Ciò non è obbligatorio se il formaggio viene tagliato e commercializzato in forma preconfezionata conformemente alla procedura descritta nella sezione 4.5; in tal caso l'indicazione «Gouda Holland» figurerà sul pre-imballaggio.

Sull'imballaggio verrà chiaramente evidenziata la differenza, onde dar modo al consumatore di riconoscere il «Gouda Holland» sugli scaffali del negozio. La denominazione «Gouda Holland», l'utilizzo di un'identità propria e il simbolo IGP dell'UE devono servire a mettere in chiaro che il «Gouda Holland» è un prodotto diverso dagli altri «formaggi Gouda». Obiettivo della presente domanda è di evitare che il consumatore europeo sia potenzialmente indotto in errore.